

Del Percorso.

ART. 79.

Dopo che la partenza avrà avuto luogo regolarmente, ogni imbarcazione dovrà tenere la propria rotta evitando sotto pena d'essere dichiarata fuori gara, di disturbare od impedire il cammino delle imbarcazioni concorrenti, nè potrà portarsi nell'acqua d'un concorrente se non dopo averlo oltrepassato di tre lunghezze d'imbarcazione, misurate da prora a prora. L'urto o contatto dei remi, barca o vogatori di quella che per avventura fosse uscita dalla sua linea di rotta, contro quelli d'un'imbarcazione rimasta nella propria via, costituirà un'infrazione alle susesposte disposizioni e verrà considerata come abbordaggio.

ART. 80.

Per rotta, acqua o via di un'imbarcazione intendesi la linea più diretta conveniente a percorrerla dal complesso della batteria, tenendo ogni concorrente presente il numero d'acqua in partenza per quanto riguarda lo spazio che deve lasciar libero ai competitori.

ART. 81.

Qualora avvenisse il caso d'abbordaggio di due imbarcazioni, la Giuria è in facoltà:
1° Di ritenere validi gli arrivi delle imbarcazioni, ad eccezione di quella che diede luogo all'abbordaggio che verrà dichiarata fuori gara, mentre le imbarcazioni arrivate dopo questa, saliranno ciascheduna d'un rango;
2° Di ordinare alle imbarcazioni che presero parte alla corsa di ripetere la gara, nello stesso od in altro giorno, esclusione fatta di quella che provocò l'abbordaggio.

ART. 82.

Quando la regolarità delle gare fosse impedita, senza che se ne possa dar colpa agli equipaggi, oppure che un ostacolo imprevisto venga ad intercettare *completamente* la rotta ad un'imbarcazione, dovrà la Giuria dichiarare nulla e come non avvenuta la prova tentata ed ordinarne la ripetizione.

ART. 83.

È prima arrivata l'imbarcazione che prima taglia col dritto di prora la linea di traguardo.
Qualora due o più imbarcazioni arrivassero esattamente e contemporaneamente alla mèta, avrà luogo una gara di decisione a quelle condizioni che saranno, caso per caso, stabilite dalla Giuria. I concorrenti che si rifiutassero di ripetere la gara, perderanno ogni diritto al premio disputato.

ART. 84.

È proibito ai concorrenti di farsi accompagnare da altra imbarcazione, per servirsene da pilota, e così pure di dirigersi la parola, sia eccitandosi, sia scherzandosi e tanto meno insultandosi, e la trasgressione a tali disposizioni verrà punita con multa, e nei casi gravi, colla messa fuori gara dell'equipaggio colpevole o coll'interdizione definitiva dal concorrere a Regate del R.-C.

ART. 85.

Nel caso di messa fuori gara d'un'imbarcazione, per altro motivo che non sia quello di abbordaggio od impedimento alla rotta dei concorrenti, la distribuzione dei premi avrà luogo ugualmente colla norma di cui al primo capoverso dell'art. 83.

Avarie.

ART. 86.

Ogni imbarcazione è responsabile delle avarie o danni che cagionasse in gara ad altri concorrenti. La Giuria giudicherà dell'imputabilità e dell'ammontare del danno, e la Società o Socio cui l'imbarcazione appartenesse, è tenuto al risarcimento.

Nessuno potrà valersi d'un'avarìa sofferta per pretendere il ritardo o l'annullamento della gara, ad eccezione che nel caso d'abbordaggio, del quale sempre sarà unico giudice la Giuria.

Dei viraggi di boa.

ART. 87.

Nelle corse con giro di boa, oltre alle disposizioni di cui agli articoli precedenti, le imbarcazioni concorrenti dovranno attenersi alle seguenti speciali, sotto pena d'essere dichiarate fuori gara:

1° Nel caso preferibile, quando siavi una boa per ogni imbarcazione concorrente, queste porteranno sulla prora un guidone del colore della boa sorteggiata, od un numero corrispondente, e dovranno effettuare il viraggio della stessa lasciandola alla sinistra del timoniere. Il viraggio dovrà venir eseguito nello spazio riservato a ciascheduna imbarcazione, e senza disturbare od impedire quello delle concorrenti;

2° Quando vi fosse una sola boa per più imbarcazioni, queste dovranno sempre effettuarne il viraggio nel modo più sopra indicato. Sono tuttavia in facoltà, nell'ap-

prossimarsi alla boa, di portarsi nelle acque degli altri concorrenti, anche senza la distanza di tre lunghezze fra prora e prora, ed avrà diritto di virare prima quell'imbarcazione che prima taglierà un traguardo collocato almeno 50 metri innanzi alla boa.

Durante il viraggio di un'imbarcazione nessuno può girare fra questa e la boa, a meno che per una falsa manovra quella se ne sia eccessivamente allontanata da permettere tale mossa dal concorrente, che tuttavia la eseguirà sempre a suo rischio e pericolo.

ART. 88.

I punti di viraggio si devono doppiare senza toccarli; tuttavia se il caso avviene che un'imbarcazione tocchi la boa per il fatto dell'abbordaggio di un'altra imbarcazione che su di essa la spinga, la messa fuori gara non è applicabile che a quella che ha abbordato.

Reclami.

ART. 89.

Ogni reclamo per parte di un concorrente dovrà venire, a mezzo del proprio rappresentante, rivolto per iscritto alla Giuria entro la mezz'ora successiva alla gara.

Regate rimandate.

ART. 90.

Quando per improvvise circostanze o casi di forza maggiore non potessero aver luogo le Regate nei giorni fissati, è in facoltà della Direzione di rimandarle ad altro giorno. In tal caso, gli equipaggi iscritti che fossero nell'impossibilità di prendere parte alle gare, oltre al giorno successivo, potranno ritirare la propria entrata.

*
**

Le Direzioni che bandiscono le Regate hanno l'obbligo d'uniformarsi alle disposizioni del presente Codice, e la Giuria curerà l'applicazione del Regolamento di Corsa, essendo inoltre arbitra assoluta in tutte le controversie o casi che non fossero previsti dalle disposizioni e norme contemplate.

Approvato dall'Assemblea Generale del 28 dicembre 1888.

Il Presidente del R.-C. I.

E. DI VILLANOVA.

Il Segretario

L. CARUCCIO.